

REGOLAMENTO (CE) N. 1287/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che la responsabilità di controllare le spese del FEAOG, « sezione garanzia », spetta innanzi tutto agli Stati membri, i quali designano i servizi e gli organismi competenti per il pagamento delle spese; che gli Stati membri devono assumersi tale responsabilità in modo pieno ed effettivo; che la Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli e può finanziare le spese solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie riguardo alla conformità con le norme comunitarie; che nell'ambito di un sistema decentralizzato di gestione delle spese comunitarie è essenziale che la Commissione, istituzione responsabile dei finanziamenti, abbia il diritto ed i mezzi di effettuare tutti i controlli sulla gestione delle spese che essa ritiene necessari e che siano piene ed effettive la trasparenza e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, al momento della liquidazione dei conti, la Commissione può solamente determinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la spesa totale da iscrivere nei conti generali per la sezione « garanzia » del FEAOG solamente se ci si è preventivamente assicurati che i controlli nazionali sono sufficienti e trasparenti e che gli organismi pagatori verificano l'ammissibilità e la regolarità delle domande di pagamento che evadono; che occorre pertanto prevedere il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri; che, al fine di

garantire l'uniformità delle condizioni richieste per tale riconoscimento negli Stati membri, la Commissione indica delle linee guida sui criteri da applicare; che, a tal fine, è opportuno finanziare solamente le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri; che, inoltre, la trasparenza dei controlli nazionali, in particolare per quanto riguarda le procedure di ordinazione, di liquidazione e di pagamento, esige inoltre che sia limitato, se del caso, il numero di servizi e di organismi ai quali sono delegate tali responsabilità, tenuto conto delle disposizioni costituzionali di ciascuno Stato membro;

considerando che la gestione decentralizzata dei fondi comunitari, in particolare in seguito alla riforma della politica agricola comune, comporta la designazione di vari organismi pagatori; che ne consegue che, qualora uno Stato membro riconosca più di un organismo pagatore, esso deve necessariamente prevedere un interlocutore unico, per garantire una gestione coerente dei fondi ed il collegamento fra la Commissione ed i vari organismi pagatori riconosciuti, nonché per far pervenire alla Commissione, entro tempi rapidi, i dati richiesti relativi alle operazioni di vari organismi pagatori;

considerando che occorre imperativamente abbreviare il termine per la decisione di liquidazione dei conti; che è, pertanto, necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione; che, in occasione delle proprie verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo che informatico;

considerando che una decisione annua unica di liquidazione dei conti dà luogo a numerose difficoltà, in quanto deve soddisfare simultaneamente, per un determinato esercizio, per tutte le misure relative alla sezione « garanzia » del FEAOG e in tutti gli Stati membri, un'esigenza contabile di verifica della conformità delle spese con le disposizioni comunitarie; che tale decisione unica, inevitabilmente adottata in ritardo, comporta inoltre riserve e stralci; che occorre pertanto scindere tale decisione in due tipi di decisioni, l'una riguardante la liquida-

(1) GU n. C 284 del 12. 10. 1994, pag. 1.

(2) GU n. C 89 del 10. 4. 1993.

(3) GU n. C 383 del 31. 12. 1994, pag. 1.